



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO
DIPARTIMENTO DI SCIENZE VETERINARIE
E SANITÀ PUBBLICA

Il codice deontologico nella medicina forense : *spunti pratici di riflessione*


Stefano Romussi DVM PhD Prof.
Chirurgia dei Piccoli Animali
DIPARTIMENTO DI SCIENZE VETERINARIE E SANITA' PUBBLICA
stefano.romussi@unimi.it

Professione medica e giurisprudenza

MEDICINA FORENSE E MEDICINA LEGALE



2700 a.C. codice di Hammurabi :
“... se il medico che opera con il coltello di bronzo causa egli stesso la morte, si tagli la mano”



VALUTAZIONE DELLA RELAZIONE TRA ATTO MEDICO E RISULTATO

FILOSOFIA IPPOCRATICA DEONTOLOGIA ED ETICA MEDICA



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO
DIPARTIMENTO DI SCIENZE VETERINARIE
E SANITÀ PUBBLICA


Professione medica e giurisprudenza

1 – MEDICINA GIURIDICA



2- MEDICINA FORENSE:

L'impiego della scienza medica per compiere accertamenti su singoli casi di interesse giuridico




INTERAZIONI FORENSI PREVISTE
CODICE PROCEDURA CIVILE



Professione medica e giurisprudenza

MEDICINA FORENSE:

studia le modalità attraverso cui valutare un FATTO risultante da una azione medica



GIURISPRUDENZA

Valutazione giuridica del fatto




UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO
DIPARTIMENTO DI SCIENZE VETERINARIE
E SANITÀ PUBBLICA

Professione medica e giurisprudenza

MEDICINA FORENSE: **La valutazione del fatto**

Fatto: AZIONE VETERINARIA

Necessità quasi costante di una
valutazione tecnica



- 1- Ruolo veterinario nella medicina forense
- 2- La valutazione dei “fatti”
- 3- Il rapporto con il giudice
- 4- Le basi della azione di valutazione



Professione medica e giurisprudenza

Quali interazioni sono previste

1- IL CONSULENTE TECNICO DI UFFICIO art 201 cpc:
svolge la funzione di ausiliario del giudice lavorando per lo stesso in un rapporto strettamente fiduciario nell'ambito delle rigide e precise competenze definite dal Codice di procedura civile. Scopo del CTU è quello di rispondere in maniera puntuale e precisa ai quesiti che il giudice formula

2- IL CONSULENTE TECNICO DI PARTE:

Il consulente tecnico di parte non è altro che un professionista, di regola operante in un determinato campo tecnico/scientifico, al quale una parte in causa -attuale o potenziale- conferisce un incarico peritale in quanto ritiene l'incaricato esperto in uno specifico settore



Professione medica e giurisprudenza



TRIBUNALE CIVILE DI ROMA -Ufficio Consulenti Tecnici- DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL'ALBO DEI C.T.U.

(DA PRESENTARE ALL'UFFICIO C.T.U. VIA LEPANTO, 4, ascensore 6, 3° p.)
(CANCELLERIA TEL.06 32398433 – DIRIGENTE 06 32398547)

- 1) **domanda di iscrizione all'Albo**, in bollo da € 14,62 più marca € 7,08 per diritti, indirizzata al Presidente del Tribunale, con indicazione specifica delle materie richieste (non più di quattro: l'elenco delle materie è disponibile per la consultazione presso l'Ufficio C.T.U.);
- 2) **fotocopia del documento** di identità personale aggiornato; (l'aspirante deve avere residenza, o il domicilio prof., e iscrizione Ordine nel circondario del Tribunale di Roma;
- 3) solo per i medici non specialisti: certificato di esami sostenuti e laurea (fotocopia);
- 4) autocertificazione su modello predisposto dall'Ufficio C.T.U. ai sensi degli artt. 1-2-3 legge 15 maggio 1999 n. 127, sulla base di documento di identità personale aggiornato nei dati e non scaduto; (da ritirare e compilare, al momento della presentazione della domanda, davanti al funzionario). **Chi non volesse avvalersi dell'autocertificazione** dovrà presentare il certificato di nascita (in carta libera), certificato di residenza (in bollo) e certificato Ordine o Collegio Professionale (in bollo); **Non verranno prese in considerazione le domande con un'anzianità di iscrizione all'Ordine o Collegio professionale inferiore ai 5 anni.**
- 5) **curriculum professionale**, **corredato** da titoli e documenti dimostranti l'effettivo svolgimento dell'attività professionale e la speciale competenza tecnica in possesso dell'aspirante (in fotocopia) (es. fatture, contratti, collaborazioni, pubblicazioni ecc);
- 6) attestazione comprovante l'avvenuto pagamento della tassa di concessione governativa di € 168,00 sul c/c postale n.5003, intestato a "Ufficio Registro Tasse di Roma, Concessioni Governative" "usare gli appositi moduli reperibili presso gli Uffici Postali ed indicare sul retro la causale del versamento; (il versamento può essere effettuato anche immediatamente dopo l'avvenuta iscrizione all'Albo);
- 7) solo per interpreti e traduttori: Titolo di studio in bollo (laurea o diploma Scuola Interp. e Tradutt.); per gli stranieri è necessario l'attestato scuola italiana (in bollo) e permesso di soggiorno;
- 8) se dipendente pubblico: autorizzazione allo svolgimento dell'attività di C.T.U. rilasciata dall'Amministrazione cui il dipendente appartiene (ex art. 53 d. lgs.30.03.2011, n. 165).
- 9) In caso di iscrizione, il Consulente dovrà presentare un curriculum informatico, secondo il modello fornito da questo Ufficio

Il possesso del requisito della speciale competenza sarà valutato dalla Commissione competente assegnando un punteggio alla documentazione esibita dall'interessato, in base ai seguenti criteri:

- (a) dimostrata esecuzione di prestazioni professionali di particolare complessità;
- (b) pubblicazione di monografie su temi inerenti le materie per le quali si chiede l'iscrizione;
- (c) pubblicazione di saggi brevi, articoli, note, inerenti le materie per le quali si chiede l'iscrizione;
- (d) dimostrato svolgimento di attività professionale intensa e continuativa;
- (e) entro 6 mesi dalla definizione dell'istanza di iscrizione dovranno essere ritirati tutti gli allegati di curricula prodotti, che saranno altrimenti smaltiti per inderogabili problemi logistici.

SI RICHIEDE SPECCHIATA MORALITA'.
I tempi tecnici di istruzione delle istanze sono di circa tre mesi.

1- IL CONSULENTE TECNICO DI UFFICIO art 201 cpc:

svolge la funzione di ausiliario del giudice

- laurea in medicina veterinaria
- iscrizione ordine professionale (5 anni)
- titoli
- effettivo svolgimento della professione
- specchiata moralità



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO
DIPARTIMENTO DI SCIENZE VETERINARIE
E SANITÀ PUBBLICA

Professione medica e giurisprudenza

Quali possono essere le domande del giudice

1- CONSULENZA DEDUCENTE: E' la forma più comune in cui il perito è chiamato a dare giudizi proprii su fatti certi e già ammessi alla fase documentale

- procedure diagnostiche
- procedure terapeutiche

2- CONSULENZA PERCIPIENTE:

Il perito è chiamato a dare giudizi diretti circa la attendibilità e la rispondenza a norme di materiali o apparecchiature




Studio delle prove documentali



Professione medica i presupposti della azione

La professione veterinaria prevede la iscrizione ad idoneo albo professionale

- La conoscenza del CODICE DEONTOLOGICO non è solamente atto formale, ma sostanziale della professione
- Giuramento professionale
- Ricadute giuridiche
- Elementi oggettivi di valutazione dell'operato




Valutazione deontologica precede la valutazione scientifica



La azione contestata: definizione dell'ambito di giudizio

- Rispondenza degli atti professionali alla deontologia
 - 1 Il contatto con il proprietario (cliente)
 - 2 il consenso informato
 - tipologia delle informazioni
 - modalità di ottenimento
 - 3 La fase diagnostica
 - Valutazione della procedura adottata
 - Valutazione della considerazioni e della progosi




Necessità di rispondenza piena al codice deontologico



La costruzione valutativa dell'operato con tecnica forense - la attività peritale

- Il GI definisce l'ambito della attività peritale
- le azioni
 - le modalità di esecuzione




quali fossero le condizioni dell'animale de quo al momento della presa in cura da parte convenuta, quali fossero i trattamenti diagnostici e le terapie che in tali casi si possono praticare, quali rischi di aggravamento o di complicanze derivino da tali cure ed interventi anche se correttamente praticati; quale prevedibile esito migliorativo avrebbero sortito tali indagini e cure se correttamente praticate.



La costruzione valutativa dell'operato con tecnica forense - la attività peritale

- Il GI definisce l'ambito della attività peritale
- le azioni
 - le modalità di esecuzione



quali interventi di tipo diagnostico e terapeutico siano stati effettivamente eseguiti sull'animale di parte attrice

**se tali interventi diagnostico/curativi risultino conformi alle prescrizioni veterinarie relative al trattamento dei casi in esame,
ovvero a canoni di comune prudenza e diligenza**

-


▪




La costruzione valutativa dell'operato con tecnica forense - la attività peritale

II GI definisce l'ambito della attività peritale

- le azioni
- le modalità di esecuzione



se le prestazioni veterinarie di cui è causa presentassero carattere di ordinaria difficoltà e routinarietà, ovvero richiedessero speciali cognizioni tecniche non usuali nella branca specialistica di riferimento, o comunque richiedessero una speciale competenza o perizia.




Integrazione con CPC – responsabilità civile




La costruzione valutativa dell'operato con tecnica forense - la attività peritale

Il GI definisce l'ambito della attività peritale

- le azioni
- le modalità di esecuzione



Integrazione con CPC – responsabilità civile




la responsabilità civile è quella del “prestatore d’opera” disciplinata dall’art. 2236 c.c. ai sensi del quale:

“Se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d’opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave.”



La costruzione valutativa dell'operato con tecnica forense - la attività peritale

- II CTU identifica le fonti documentali relative ai fatti
- le certificazioni
 - le relazioni peritali
 - dispone accertamenti sul paziente
 - dispone nuove acquisizione autorizzate dal GI



Delinea l'ambito deontologico e lo inserisce negli elementi caratterizzanti dell'azione peritale

DICHIARAZIONE DI AVVIO OPERAZIONI PERITALI




La costruzione valutativa dell'operato con tecnica forense - la attività peritale


Sono presenti il dott. S In rappresentanza del dott. P – Studio Veterinario L(parti convenute)Il dott. C in rappresentanza della parte attrice.

Il CTU esprime le caratteristiche del suo compito e considera i quesiti posti dal sig. Giudice.

Evidenzia che, per le caratteristiche dei quesiti medesimi e in seguito alla cronologia di eventi occorsi all'animale di proprietà della sig. B anche successivi all'evento per il quale si richiede consulenza, non ritiene necessari approfondimenti clinici diretti sullo stato attuale dell'animale in quanto influenti nella dinamica di valutazione tecnico scientifica di quanto occorso con parere concordante di entrambi i sigg.ri CCTTPP.



La costruzione valutativa dell'operato con tecnica forense - la attività peritale



Richiama con i CCTTPP gli articoli del codice deontologico della professione medico veterinaria cui farà riferimento nella espressione del suo giudizio e informa circa la valutazione preliminare della documentazione disponibile agli atti comprensiva delle eventuali dichiarazioni testimoniali nonché delle eventuali loro perizie già depositate.


La deontologia professionale consiste nell'insieme delle regole comportamentali, il cosiddetto "codice etico", che si riferisce a una determinata categoria professionale.

Talune attività o professioni, a causa delle loro peculiari caratteristiche sociali, devono rispettare un determinato codice comportamentale, il cui scopo è impedire di ledere la dignità o la salute di chi sia oggetto del loro operato.



La costruzione valutativa dell'operato con tecnica forense - la attività peritale

CODICE DEONTOLOGICO



1- La assunzione della responsabilità (contrattuale)

- la valutazione del paziente
- la dichiarazione implicita di capacità professionale
- la azione professionale
 - il consenso
 - la esecuzione

2- Valutazione tecnico scientifica

- la documentazione
- i consulenti tecnici di parte




La costruzione valutativa dell'operato con tecnica forense - la attività peritale

TRIBUNALE DI CAUSA R.G. /2013

Sig.ra PB (attrice)

Contro

STUDIO VETERINARIO XY
Dott. ZZ



Contestazione di danno iatrogeno a seguito di esecuzione
di duplice osteotomia pelvica




La costruzione valutativa dell'operato con tecnica forense - la attività peritale

TRIBUNALE DI CAUSA R.G. /2013

Sig.ra PB (attrice)

Contro

STUDIO VETERINARIO XY
Dott. ZZ



PERIZIA



La costruzione valutativa dell'operato con tecnica forense - la sentenza



Sentenza n. 10004/2016 pubbl. il 13/01/2016

RG n. 123/2013

Repert. n. 4/2016 del 13/01/2016

123/2013 RG ex Chiavari

REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI GENOVA
seconda sezione civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO
DIPARTIMENTO DI SCIENZE VETERINARIE
E SANITÀ PUBBLICA